

Il Direttore Generale**Oggetto:**

Misure straordinarie
attuative del D.L.
18/2020 e del D.P.C.M.
1 aprile 2020

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale, in considerazione della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato dichiarato, per sei mesi, dalla data del provvedimento stesso, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con Legge n. 13 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, il D.L. 9 marzo 2020 n. 14, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, tutti recanti disposizioni straordinarie e urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i DD.PP.CC.MM. del 23 e 25 febbraio, del 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 /2020 avente per oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020";

Vista la circolare 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP n. 15008 del 4 marzo 2020 "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Considerato che con D.D.G. n. 60 del 10 marzo 2020 sono state adottate "Misure straordinarie attuative dei DD.PP.CC.MM. 8 e 9 marzo 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria correlata al Virus COVID-19" per effetto del quale sono state adottate misure volte a contemperare la funzionalità dei servizi tecnici e amministrativi con il prioritario interesse nazionale alla salute pubblica, tra le quali il Piano straordinario di lavoro agile (smart working) con modalità semplificata fino al 3 aprile 2020 salvo proroga;

Richiamata, altresì, la nota direttoriale prot. n. 30003 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Riattivazione corsi obbligatori previsti dal piano triennale della formazione 2018-2020";

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che ha integralmente sostituito la Direttiva n. 1/2020;

Visto, in particolare, l'art. 87 del D.L. 18/2020, il quale, tra l'altro, dispone:

"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica suscettibili di essere adottate con D.P.C.M., tra cui misure volte a limitare la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga delle misure disposte con i DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Valutata l'urgenza e la necessità di adottare misure di carattere assolutamente temporaneo e straordinarie in attuazione delle nuove previsioni di cui ai decreti legge ed ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopravvenuti rispetto al D.D.G. n. 60/2020 ed in linea di continuità con quest'ultimo;

DECRETA

Art. 1 – In attuazione dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso l'Università degli Studi di Perugia, con conseguente limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, potendosi altresì prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 1.1 – Ai fini della regolamentazione del lavoro agile restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, del D.D.G. 60/2020, nonché di cui alle "Linee guida in materia di prestazione lavorativa resa in regime di smart working" pubblicate nella pagina <https://www.coronavirus.unipg.it/files/smart-working/linee-guida-smart-working.pdf>, salvo quanto diversamente disposto nel presente provvedimento; pertanto sono prorogate le autorizzazioni all'espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile; i dipendenti che non abbiano ad oggi ancora espletato lavoro in modalità agile dovranno accordarsi con i propri Responsabili di riferimento e di Struttura ai sensi dell'art. 2.4 del D.D.G. 60/2020; le rimodulazioni del programma di attività in lavoro agile già autorizzato ai sensi dell'art. 2.4 del D.D.G. 60 citato non richiederà la presentazione di un aggiornato modello conforme all'allegato 1 al D.D.G. 60, ma richiederà esclusivamente l'inserimento dei relativi giustificativi in Start Web; la rendicontazione ai sensi del medesimo art. 2.4 del D.D.G. 60 citato sarà resa con cadenza mensile.

Art. 1.2 – Le attività indifferibili, richiedenti necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, sono quelle strumentali alla garanzia dei servizi minimi essenziali, come definiti nell'art. 2.5 del D.D.G. 60/2020 alla luce delle "norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali da assicurare in caso di sciopero per i dipendenti del comparto Università" di cui all'accordo sottoscritto a livello nazionale il 22 marzo 1996 e alla luce dell'allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020, in particolare:

- Le attività del Rettorato e della Direzione Generale,
- Le attività delle Ripartizioni dell'Amministrazione Centrale,
- Le attività dei Dipartimenti/Centri, strumentali, in via diretta o mediata,
 - a) all'istruzione universitaria,
 - b) all'assistenza sanitaria,
 - c) alla sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante,
 - d) alla protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio,

- e) alla distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici,
- f) alla erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento,
- g) alla ricerca scientifica e sviluppo.

La presenza in servizio per l'espletamento di tali attività potrà essere assicurata adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascuna struttura.

Art. 1.3 – Conformemente con quanto già operato con nota direttoriale prot. n. 30003/2020 richiamata in premessa, saranno rese disponibili sulla piattaforma unistudium a decorrere dal 7 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, al fine di essere dedotte quali obiettivi di lavoro agile, le seguenti iniziative formative:

- “Le Regole di base per la corretta acquisizione di beni e servizi alla luce delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC” (in primis d’interesse per i Segretari Amministrativi, per i RUP e per tutti coloro che collaborano alle procedure per l’acquisto di beni e servizi”);
 - “Il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione” (in primis d’interesse per i RUP);
 - “Adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza e all’accesso agli atti” (in primis d’interesse per i Responsabili d’Ufficio e per i Responsabili di procedimento).
- Con successiva nota direttoriale sarà data quanto prima comunicazione dei tempi e delle modalità di attivazione delle seguenti iniziative formative:
- Lezioni di lingua inglese finalizzate all’eventuale conseguimento del livello di conoscenza A2;
 - Lezioni di lingua inglese finalizzate all’eventuale conseguimento del livello di conoscenza B1.

Art. 2 – Nel contemperamento tra la situazione emergenziale in essere e la conseguente esigenza di tutelare l’integrità fisica del lavoratore e l’esigenza di assicurare l’attività amministrativa indifferibile, le ferie maturate fino al 31 dicembre 2019, anche in attuazione dell’art. 87, comma 3, del D.L. 18/2020, dovranno essere programmate e fruite entro il 30 giugno 2020, salvo inderogabili motivate esigenze di servizio.

Art. 3 – Le misure volte a contemperare la funzionalità dei servizi tecnici ed amministrativi con il prioritario interesse nazionale alla salute pubblica, di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del DDG 60/2020, vengono confermate fino a diversa disposizione.

Art. 4 – Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità ed urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle Autorità competenti; potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare delle disposizioni delle autorità competenti.

Perugia, 3 aprile 2020

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana BONACETO